



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 2 dicembre 2013  
(OR. en)**

**17095/13**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2012/0168 (COD)**

---

**EF 249  
ECOFIN 1095  
CODEC 2785**

**NOTA**

---

Origine:	presidenza
Destinatario:	Coreper / Consiglio
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni (OICVM V)  <i>- Orientamento generale</i>

---

In vista della riunione del Coreper 2 del 4 dicembre 2013, si allega per le delegazioni un compromesso della presidenza aggiornato sulla proposta della Commissione in oggetto.

Proposta di

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea<sup>1</sup>,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea<sup>2</sup>,

sentito il garante europeo della protezione dei dati,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno modificare la direttiva 2009/65/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup>, al fine di tener conto dell'evoluzione del mercato e dell'esperienza acquisita finora dai partecipanti al mercato e dalle autorità di vigilanza, in particolare per affrontare le disparità tra le norme nazionali in materia di funzioni e responsabilità del depositario, di politica retributiva e di sanzioni.

---

<sup>1</sup> GU C [...] del [...].

<sup>2</sup> GU C [...] del [...].

<sup>3</sup> GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.

- (2) Per contrastare gli effetti potenzialmente negativi di regimi retributivi mal concepiti sulla sana gestione dei rischi e sul controllo dell'assunzione dei rischi da parte di individui, si dovrebbe prevedere l'obbligo espresso a carico delle società di gestione degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di creare e mantenere, per le categorie di soggetti la cui attività professionale ha un impatto significativo sui profili di rischio degli OICVM che gestiscono, politiche e pratiche retributive in linea con una gestione sana ed efficace dei rischi. Tali categorie di personale dovrebbero comprendere almeno l'alta dirigenza, i soggetti che assumono il rischio, il personale che svolge funzioni di controllo e qualsiasi dipendente che riceva una retribuzione complessiva che lo collochi nella stessa fascia retributiva dell'alta dirigenza e dei soggetti che assumono il rischio, le cui attività professionali abbiano un impatto rilevante sul profilo di rischio della società di gestione o degli OICVM che gestiscono. Tali norme dovrebbero applicarsi anche alle società di investimento OICVM che non designano una società di gestione.
- (3) È opportuno che i principi alla base delle politiche retributive riconoscano alle società di gestione di OICVM la possibilità di applicare tali politiche in modi differenti, in funzione delle loro dimensioni e delle dimensioni degli OICVM da esse gestiti, della loro organizzazione interna e della natura, della portata e della complessità delle loro attività.
- (3 bis) Sebbene alcune azioni debbano essere adottate dall'organo di gestione, si dovrebbe assicurare che qualora, a norma della legislazione nazionale, la società di gestione disponga di organi diversi cui sono assegnate funzioni specifiche, i requisiti previsti per l'"organo di gestione" o l'"organo di gestione nella sua funzione di sorveglianza" si applichino anche o soltanto a tali organi, quali ad esempio l'assemblea generale.
- (4) Nell'applicare i principi relativi a sane politiche retributive enunciati nella presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero anche tenere conto dei principi stabiliti dalla raccomandazione 2009/384/CE della Commissione, del 30 aprile 2009, sulle politiche retributive nel settore dei servizi finanziari<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> GU L 120 del 15.5.2009, pag. 22.

- (5) Per promuovere la convergenza tra le autorità di vigilanza nella valutazione delle politiche e delle prassi retributive, è opportuno che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>5</sup>, assicuri l'esistenza di orientamenti sulle politiche retributive sane nel settore della gestione patrimoniale. È auspicabile che l'Autorità bancaria europea (ABE), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>6</sup>, coadiuvi l'AESFEM nell'elaborazione degli orientamenti.
- (6) Le disposizioni in materia di retribuzioni non dovrebbero pregiudicare il pieno esercizio dei diritti fondamentali garantiti dai trattati, i principi generali del diritto nazionale dei contratti e del lavoro, la legislazione applicabile in materia di diritti e partecipazione degli azionisti e le responsabilità generali degli organi di amministrazione e vigilanza dell'ente interessato, nonché, ove applicabile, il diritto delle parti sociali di concludere e applicare contratti collettivi, in conformità delle leggi e delle tradizioni nazionali.
- (7) Per assicurare il necessario livello di armonizzazione dei pertinenti obblighi regolamentari nei vari Stati Membri, è opportuno adottare norme supplementari per definire i compiti e le funzioni dei depositari, per designare le entità giuridiche che possono essere nominate depositari e per chiarire la responsabilità dei depositari nei casi in cui le attività degli OICVM tenute in custodia vadano perse o nei casi di non corretto esercizio da parte del depositario dei suoi doveri di sorveglianza.
- (8) È necessario precisare che l'OICVM dovrebbe designare un unico depositario che eserciti una sorveglianza generale sulle attività dell'OICVM. Prevedendo l'obbligo di designare un unico depositario si dovrebbe garantire che il depositario abbia la visione complessiva delle attività dell'OICVM e che sia i dirigenti del fondo che gli investitori abbiano un unico punto di riferimento in caso di problemi connessi con la custodia delle attività o l'esercizio delle funzioni di sorveglianza. La custodia di attività include la tenuta in custodia delle attività, o nel caso in cui le attività siano di natura tale che non ne consente la tenuta in custodia, la verifica della proprietà delle attività nonché la tenuta dei registri relativi a dette attività.

---

<sup>5</sup> GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

<sup>6</sup> GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

- (9) Nell'esercizio delle sue funzioni, il depositario dovrebbe agire in modo onesto, leale, professionale e indipendente, nell'interesse dell'OICVM e degli investitori dell'OICVM.
- (10) Per assicurare un approccio armonizzato in materia di esercizio delle funzioni dei depositari in tutti gli Stati membri, a prescindere dalla forma giuridica adottata dall'OICVM, è necessario introdurre un elenco uniforme di obblighi di sorveglianza che incombono sia all'OICVM in forma societaria (società di investimento) sia all'OICVM costituito in forma contrattuale.
- (11) Il depositario dovrebbe essere responsabile della corretta sorveglianza dei flussi di cassa dell'OICVM, assicurando in particolare che il denaro e i contanti degli investitori appartenenti all'OICVM siano registrati correttamente su conti intestati all'OICVM o alla società di gestione che agisce per conto dell'OICVM o al depositario che agisce per conto dell'OICVM, conformemente all'articolo 18 della direttiva 2006/73/CE della Commissione. Pertanto è opportuno adottare disposizioni dettagliate sulla sorveglianza dei flussi di cassa al fine di assicurare livelli effettivi e costanti di tutela degli investitori. All'atto di garantire che il denaro degli investitori sia correttamente registrato in un conto di liquidità, è auspicabile che il depositario tenga conto dei principi di cui all'articolo 16 della direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva<sup>7</sup>.
- (12) Per prevenire l'uso fraudolento dei trasferimenti di contante, si dovrebbe prevedere che non possa essere aperto alcun conto di liquidità associato alle operazioni del fondo senza che il depositario ne sia a conoscenza.
- (13) È opportuno che le attività tenute in custodia per l'OICVM siano distinte dalle attività proprie del depositario e che possano essere in ogni momento identificate come appartenenti all'OICVM; tale obbligo mira a creare un ulteriore livello di tutela degli investitori in caso di inadempimento del depositario.
- (14) In aggiunta al già vigente obbligo di custodia delle attività appartenenti all'OICVM, è opportuno distinguere tra le attività che possono essere tenute in custodia e quelle che non possono esserlo e per le quali si applica invece l'obbligo di registrazione e di verifica della proprietà. È opportuno distinguere chiaramente la categoria di attività che possono essere tenute in custodia, perché l'obbligo di restituire le attività andate perse dovrebbe applicarsi solo a tale specifica categoria di attività finanziarie.

---

<sup>7</sup> GU L 241 del 2.9.2006, pag. 26.

- (14 bis) Le attività detenute in custodia dal depositario non dovrebbero essere riutilizzate per conto proprio da quest'ultimo o da un soggetto terzo cui sia stata delegata la funzione di custodia.
- (15) È necessario definire le condizioni della delega ai terzi delle funzioni di custodia del depositario. È opportuno che la delega e la subdelega siano oggettivamente giustificate e soggette a rigorosi requisiti in materia di idoneità dei terzi incaricati della funzione delegata, nonché riguardo alla competenza, alla cura e alla diligenza dovute di cui dovrebbe dar prova il depositario per scegliere, designare e controllare i terzi in questione. Ai fini della realizzazione di condizioni di mercato uniformi e di un pari elevato livello di tutela degli investitori dette condizioni dovrebbero essere allineate a quelle applicabili a norma della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010<sup>8</sup>. È opportuno adottare disposizioni per assicurare che i terzi dispongano dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni loro delegate e che provvedano a tenere separate le attività dell'OICVM.
- (16) Se un depositario centrale di titoli (CSD) ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, del CSDR o un CSD di un paese terzo fornisce i servizi di: i) registrazione iniziale dei titoli in un sistema di scritture contabili mediante accredito iniziale, ii) fornitura e gestione dei conti titoli al livello più elevato e iii) gestione di un sistema di regolamento titoli quale specificato nella sezione A dell'allegato al CSDR, la fornitura di tali servizi da parte del suddetto CSD relativamente ai titoli dell'OICVM inizialmente registrati in un sistema di scritture contabili mediante accredito iniziale da parte di detto CSD non dovrebbe essere considerata delega di funzioni di custodia. Tuttavia, l'affidamento della custodia di titoli dell'OICVM a un CSD, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, del CSDR, o a un CSD di un paese terzo dovrebbe essere considerato delega di funzioni di custodia.
- (17) È opportuno che il terzo cui è delegata la custodia delle attività possa mantenere un conto omnibus come conto separato comune per più OICVM.

---

<sup>8</sup> GU L 174 del 1.7.2011, pag. 1.

- (18) In caso di delega a terzi della custodia, è anche necessario garantire che il terzo sia soggetto a obblighi specifici in materia di regolamentazione prudenziale e di vigilanza efficace. Inoltre, per assicurare che gli strumenti finanziari siano in possesso del terzo al quale è stata delegata la custodia, dovrebbero essere effettuati audit periodici esterni.
- (19) Per assicurare un livello uniformemente elevato di tutela degli investitori, è opportuno adottare disposizioni sulla condotta e sulla gestione dei conflitti di interessi che dovrebbero applicarsi in tutte le situazioni, tra l'altro nei casi di delega delle funzioni di custodia. Occorre che tali disposizioni assicurino in particolare una chiara separazione dei compiti e delle funzioni tra il depositario, l'OICVM e la società di gestione.
- (20) Per assicurare un livello elevato di tutela degli investitori e per garantire un livello adeguato di regolamentazione prudenziale e di controllo continuativo, è necessario stabilire un elenco esaustivo di soggetti ammissibili a fungere da depositari. I soggetti ai quali è consentito fungere da depositari di OICVM si limitano agli enti creditizi e ad altre entità giuridiche autorizzate dalla normativa degli Stati membri a svolgere attività di depositario ai sensi della presente direttiva, che siano soggette a vigilanza prudenziale e requisiti di adeguatezza patrimoniale non inferiori ai requisiti calcolati a seconda dell'approccio selezionato conformemente agli articoli 315 o 317 del regolamento (UE) n. 575/2013 e possiedano fondi propri non inferiori all'importo del capitale iniziale di cui all'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE.
- (21) È necessario specificare e chiarire la responsabilità del depositario di OICVM in caso di perdita di strumenti finanziari tenuti in custodia. In caso di perdita di strumenti finanziari tenuti in custodia, è opportuno che il depositario abbia l'obbligo di restituire all'OICVM strumenti finanziari di tipo identico o di importo corrispondente. Non dovrebbe essere più prevista la possibilità di esonero dalle responsabilità in caso di perdita di attività, tranne nel caso in cui il depositario sia in grado di dimostrare che la perdita è legata ad un "evento esterno al di fuori di ogni ragionevole controllo, le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo per evitarle." In tale contesto, il depositario non dovrebbe poter invocare situazioni interne come un atto fraudolento commesso da un dipendente per esonerarsi dalle proprie responsabilità.

- (22) Il depositario dovrebbe essere ritenuto responsabile in caso di perdita di strumenti finanziari la cui custodia è stata delegata a terzi. Va inoltre stabilito che, in caso di perdita di uno strumento finanziario tenuto in custodia, il depositario è tenuto a restituire uno strumento finanziario di tipo identico o di importo corrispondente, anche quando la perdita si è verificata presso il subcustode. Il depositario può esonerarsi dalla responsabilità unicamente se può dimostrare che la perdita è dovuta a un evento esterno al di fuori di ogni ragionevole controllo, le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo per evitarle. In tale contesto, il depositario non dovrebbe poter invocare situazioni interne come un atto fraudolento commesso da un dipendente per esonerarsi dalle proprie responsabilità. È opportuno che, in caso di perdita delle attività da parte del depositario o del suo subcustode, l'esonero della responsabilità non sia possibile né mediante contratto né per disposizione normativa.
- (23) Gli investitori in fondi OICVM dovrebbero poter far valere la responsabilità del depositario, sia direttamente sia indirettamente tramite la società di gestione. È opportuno che il ricorso contro il depositario non dipenda dalla forma giuridica del fondo OICVM (societaria o contrattuale) o dalla natura giuridica del rapporto tra il depositario, la società di gestione e i titolari di quote. Il diritto dei titolari di quote di far valere la responsabilità dei depositari non dovrebbe determinare una duplicazione del ricorso o una disparità di trattamento dei detentori di quote.
- (24) *soppresso*
- (25) È necessario assicurare che i depositari siano soggetti agli stessi obblighi indipendentemente dalla forma giuridica dell'OICVM. L'uniformità degli obblighi accrescerebbe la certezza del diritto, migliorerebbe la tutela degli investitori e contribuirebbe a creare condizioni di mercato uniformi. La Commissione non ha ricevuto notifiche di casi di ricorso della società di investimento alla deroga all'obbligo generale di affidare le attività ad un depositario. Pertanto, gli obblighi imposti dalla direttiva 2009/65/CE in merito al depositario delle società di investimento dovrebbero essere considerati ridondanti.



(26) Un quadro solido in materia prudenziale e di condotta negli affari per il settore finanziario dovrebbe basarsi su regimi di vigilanza, di indagine e sanzionatori forti. A tal fine, è opportuno che le autorità di vigilanza siano dotate dei poteri necessari per intervenire e che possano fare affidamento su regimi sanzionatori equi, solidi e che scorraggino comportamenti illeciti nei casi di violazione della presente direttiva. Nella comunicazione della Commissione dell'8 dicembre 2010 "Potenziare i regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari"<sup>9</sup> figura un riesame dei poteri sanzionatori attualmente in vigore e della loro applicazione pratica volto a promuovere la convergenza delle sanzioni nelle diverse attività di vigilanza.

(26 bis) Sebbene nulla impedisca agli Stati membri di prevedere norme per sanzioni amministrative e sanzioni penali relative alle stesse violazioni, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a prevedere norme sulle sanzioni amministrative relative alle violazioni della presente direttiva che sono disciplinate dal diritto penale nazionale. Conformemente al diritto nazionale, gli Stati membri non sono obbligati a irrogare sanzioni sia amministrative che penali per lo stesso reato, ma possono farlo se il loro diritto nazionale lo consente. Tuttavia, il mantenimento delle sanzioni penali in luogo delle sanzioni amministrative per le violazioni della presente direttiva non dovrebbe ridurre o incidere altrimenti sulla capacità delle autorità competenti di cooperare, accedere a informazioni o scambiare informazioni in maniera tempestiva con le autorità competenti degli altri Stati membri ai fini della presente direttiva, anche dopo che le autorità giudiziarie competenti per l'azione penale siano state investite delle pertinenti violazioni.

(27) Per assicurare l'applicazione uniforme delle sanzioni in tutti gli Stati membri, nel determinare il tipo di sanzioni o misure amministrative e il livello delle sanzioni amministrative, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad assicurare che le autorità competenti prendano in considerazione tutte le circostanze del caso.

---

<sup>9</sup> COM(2010) 716 definitivo.

- (28) Per rafforzare l'effetto dissuasivo sul pubblico in generale e per informarlo sulle violazioni delle norme lesive della tutela degli investitori, è opportuno che le sanzioni siano pubblicate, salvo in alcune circostanze ben definite. Per assicurare il rispetto del principio di proporzionalità, nei casi in cui la pubblicazione può arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte le sanzioni dovrebbero essere pubblicate in forma anonima. Gli Stati membri dovrebbero poter decidere che, in relazione alle persone fisiche, i dati personali ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46/CE non siano pubblicati.
- (28 bis) Per consentire all'AESFEM di rafforzare ulteriormente l'uniformità dei risultati in materia di vigilanza, conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010, tutte le sanzioni comunicate al pubblico dovrebbero essere contemporaneamente comunicate all'AESFEM, che dovrebbe anche pubblicare una relazione annuale su tutte le sanzioni imposte.
- (29) Per individuare potenziali violazioni, è auspicabile che alle autorità competenti siano attribuiti i necessari poteri di indagine e che esse si dotino di meccanismi efficaci per incoraggiare la segnalazione delle violazioni.
- (30) *soppresso*
- (31) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea contenuti nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La pubblicazione delle sanzioni e delle misure rispetta inoltre i diritti fondamentali sanciti dalla Carta e, in particolare, il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale.

- (32) Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In particolare, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti per specificare i dettagli da includere nell'accordo standard tra il depositario e la società di gestione o la società di investimento, le condizioni per svolgere le funzioni di depositario, compreso il tipo di strumenti finanziari che dovrebbero essere inclusi nell'ambito delle funzioni di custodia del depositario, le condizioni in base alle quali il depositario può esercitare le sue funzioni di custodia di strumenti finanziari registrati presso un depositario centrale e le condizioni in base alle quali il depositario dovrebbe custodire gli strumenti finanziari emessi in forma nominativa e registrati presso un emittente o un conservatore, gli obblighi di dovuta diligenza dei depositari, l'obbligo di separazione, le condizioni e le circostanze in cui gli strumenti finanziari tenuti in custodia sono da considerarsi perduti, che cosa si intende per eventi esterni al di fuori di ogni ragionevole controllo le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo per evitarle. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (33) Conformemente alla dichiarazione politica comune, del 28 settembre 2011, degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi<sup>10</sup>, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove ciò sia giustificato, la notifica degli strumenti nazionali di attuazione con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra gli elementi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di attuazione. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

---

<sup>10</sup> GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

- (34) Gli obiettivi della presente direttiva di accrescere la fiducia degli investitori in OICVM, rafforzando le disposizioni in materia di funzioni e responsabilità dei depositari e di politiche retributive delle società di gestione e delle società di investimento e sviluppando norme comuni in materia di sanzioni applicabili alle principali violazioni delle disposizioni della presente direttiva, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri che agiscono indipendentemente l'uno dall'altro. Poiché solo un'azione a livello europeo può affrontare le carenze individuate e considerato dunque che tale azione può essere realizzata meglio a livello dell'Unione, l'Unione dovrebbe adottare le misure necessarie, conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Alla luce del principio di proporzionalità di cui allo stesso articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.
- (35) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2009/65/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

La direttiva 2009/65/CE è così modificata:

(0) All'articolo 2, paragrafo 1, è aggiunto il seguente punto:

"s) "organo di gestione", l'organo con il potere decisionale finale in una società di gestione, che comprende le funzioni di vigilanza e di gestione, o soltanto la funzione di gestione se le due funzioni sono separate. Se, conformemente alla normativa nazionale, la società di gestione dispone di organi diversi con funzioni specifiche, i requisiti della presente direttiva riguardanti l'"organo di gestione" o l'"organo di gestione nella sua funzione di sorveglianza" si applicano anche o soltanto ai membri degli altri organi della società di gestione ai quali la normativa nazionale attribuisce la rispettiva responsabilità."

(1) Sono inseriti i seguenti articoli 14 bis e 14 ter:

"Articolo 14 bis

1. Gli Stati membri impongono alle società di gestione di elaborare e applicare politiche e prassi retributive che riflettano e promuovano una gestione sana ed efficace del rischio, che non incoraggino un'assunzione di rischi non coerente con i profili di rischio, i regolamenti o gli atti costitutivi degli OICVM che gestiscono e che non pregiudichino il rispetto dell'obbligo della società di gestione di agire nel migliore interesse dell'OICVM.
2. Le politiche e prassi retributive comprendono le retribuzioni e i benefici pensionistici discrezionali.
3. Le politiche e le prassi retributive si applicano alle categorie di personale, tra cui l'alta dirigenza, i soggetti che assumono il rischio, il personale che svolge funzioni di controllo e qualsiasi dipendente che riceva una retribuzione complessiva che lo collochi nella stessa fascia retributiva dell'alta dirigenza e dei soggetti che assumono il rischio, le cui attività professionali abbiano un impatto rilevante sui profili di rischio delle società di gestione o degli OICVM che gestiscono.

4. Ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(\*)</sup>, l'AESFEM emana orientamenti indirizzati alle autorità competenti e/o ai partecipanti ai mercati finanziari in merito all'applicazione dei principi di cui all'articolo 14 ter. Gli orientamenti tengono conto dei principi riguardanti sane politiche retributive, enunciati nella raccomandazione 2009/384/CE della Commissione<sup>(\*\*)</sup>, delle dimensioni delle società di gestione e degli OICVM che gestiscono, della loro organizzazione interna e della natura, della portata e della complessità delle loro attività. In sede di elaborazione degli orientamenti l'AESFEM collabora strettamente con l'Autorità bancaria europea (ABE) al fine di assicurare l'uniformità rispetto agli obblighi introdotti in altri settori dei servizi finanziari, in particolare gli enti creditizi e le imprese di investimento.

#### Articolo 14 ter

1. Nell'elaborare e nell'applicare le politiche retributive di cui all'articolo 14 bis, le società di gestione si attengono, secondo modalità e nella misura appropriate alle loro dimensioni, alla loro organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle loro attività, ai seguenti principi:
- a) la politica retributiva riflette e promuove una gestione sana ed efficace del rischio e non incoraggia un'assunzione di rischi non coerente con i profili di rischio, i regolamenti o gli atti costitutivi degli OICVM che gestiscono;
  - b) la politica retributiva è in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi della società di gestione e degli OICVM che gestisce o degli investitori degli OICVM e comprende misure intese a evitare i conflitti d'interesse;
  - c) la politica retributiva è adottata dall'organo di gestione della società di gestione, nella sua funzione di sorveglianza, e detto organo adotta e riesamina almeno annualmente i principi generali della politica retributiva ed è responsabile della sua applicazione;

- d) l'attuazione della politica retributiva è soggetta, almeno annualmente, ad un riesame interno centrale e indipendente mirante a verificare il rispetto delle politiche e delle prassi retributive adottate dall'organo di gestione nella sua funzione di sorveglianza;
- e) i membri del personale che svolgono funzioni di controllo sono retribuiti conformemente al conseguimento degli obiettivi legati alle loro funzioni, indipendentemente dai risultati conseguiti dagli ambiti dell'impresa soggetti al loro controllo;
- f) la retribuzione dei responsabili di alto livello delle funzioni di gestione dei rischi e di controllo della conformità è direttamente controllata dal comitato per le retribuzioni, se esistente;
- g) qualora la retribuzione sia legata ai risultati, l'importo totale della retribuzione è basato su una combinazione di valutazione dei risultati del singolo e dell'unità aziendale interessata o dell'OICVM interessato, e dei risultati generali della società di gestione, e nella valutazione dei risultati individuali vengono considerati criteri finanziari e non finanziari;
- h) la valutazione dei risultati è eseguita in un quadro pluriennale appropriato alla strategia di investimento dell'OICVM gestito dalla società di gestione, in modo da assicurare che il processo di valutazione sia basato su risultati a più lungo termine e che il pagamento effettivo delle componenti della retribuzione basate sui risultati sia ripartito sullo stesso periodo;
- i) la retribuzione variabile garantita è eccezionale ed è accordata solo in caso di assunzione di nuovo personale e limitatamente al primo anno;
- j) le componenti fisse e variabili della retribuzione complessiva sono adeguatamente bilanciate e la componente fissa rappresenta una parte della retribuzione complessiva sufficientemente alta per consentire l'attuazione di una politica pienamente flessibile in materia di componenti variabili, tra cui la possibilità di non pagare la componente variabile della retribuzione;
- k) i pagamenti relativi alla risoluzione anticipata del contratto riflettono i risultati forniti nel tempo e sono concepiti in modo da non ricompensare gli insuccessi;

- l) la misurazione dei risultati, utilizzata come base per il calcolo delle componenti variabili individuali o collettive delle retribuzione, prevede un meccanismo di rettifica completa volto ad integrare tutti i pertinenti tipi di rischi presenti e futuri;
- m) in funzione della struttura giuridica dell'OICVM e del suo regolamento o atto costitutivo, una parte sostanziale, ma in ogni caso almeno il 50% di qualsiasi retribuzione variabile, è composta da quote o azioni dell'OICVM interessato, della società di gestione o della sua impresa madre o partecipazioni al capitale equivalenti, strumenti legati alle azioni o altri strumenti non monetari equivalenti con incentivi di efficacia analoga a uno dei precedenti, a meno che la gestione dell'OICVM rappresenti meno del 50% del portafoglio totale gestito dalla società di gestione, nel qual caso il minimo del 50% non si applica.

Gli strumenti di cui alla presente lettera sono soggetti ad un'adeguata politica di mantenimento destinata ad allineare gli incentivi agli interessi della società di gestione, degli OICVM che gestisce e degli investitori degli OICVM. Gli Stati membri o le autorità nazionali competenti possono imporre restrizioni sul tipo e sulla configurazione di tali strumenti o vietare, se del caso, alcuni strumenti. La presente lettera si applica sia alla parte della componente variabile della retribuzione differita in conformità della lettera n), sia alla parte della componente variabile della retribuzione non differita;

- n) una parte sostanziale, e in ogni caso almeno il 40%, della componente variabile della retribuzione, è differita su un periodo appropriato in considerazione della strategia di investimento dell'OICVM interessato ed è correttamente allineata al tipo di rischi dell'OICVM in questione.

Il periodo di cui alla presente lettera è di almeno tre anni; la retribuzione pagabile secondo meccanismi di differimento è attribuita non più velocemente che pro rata; qualora la componente variabile della retribuzione rappresenti un importo particolarmente elevato, almeno il 60% di tale importo è differito;



- o) la retribuzione variabile, compresa la parte differita, è corrisposta o attribuita solo se è sostenibile rispetto alla situazione finanziaria della società di gestione nel suo insieme e giustificata alla luce dei risultati dell'unità aziendale, dell'OICVM e della persona interessati.

La retribuzione variabile complessiva è generalmente ridotta in misura considerevole qualora i risultati della società di gestione o dell'OICVM interessato siano inferiori alle attese o negativi, tenendo conto sia degli incentivi correnti sia delle riduzioni nei versamenti di importi precedentemente acquisiti, anche attraverso dispositivi di malus o di restituzione;

- p) la politica pensionistica è in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine della società di gestione e degli OICVM che gestisce.

Se il dipendente lascia la società di gestione prima della pensione, i benefici pensionistici discrezionali sono trattenuti dalla società di gestione per un periodo di cinque anni sotto forma di strumenti di cui alla lettera m). Nel caso in cui un dipendente vada in pensione, i benefici pensionistici discrezionali sono versati al dipendente sotto forma di strumenti di cui alla lettera m), con riserva di un periodo di mantenimento di cinque anni;

- q) il personale è tenuto ad impegnarsi a non utilizzare strategie di copertura personale o assicurazioni sulla retribuzione e sulla responsabilità volte a inficiare gli effetti di allineamento al rischio insiti nei loro meccanismi retributivi;
- r) la retribuzione variabile non è erogata tramite strumenti o secondo modalità che facilitano l'elusione delle prescrizioni della presente direttiva.

2. I principi di cui al paragrafo 1 si applicano ai benefici di qualsiasi tipo versati dalla società di gestione, a qualsiasi importo versato direttamente dallo stesso OICVM, comprese le commissioni di incentivo, e a qualsiasi trasferimento di quote o azioni dell'OICVM, eseguito a vantaggio di tali categorie di personale, tra cui l'alta dirigenza, i soggetti che assumono il rischio, il personale che svolge funzioni di controllo e qualsiasi dipendente che riceva una retribuzione complessiva che lo collochi nella stessa fascia retributiva dell'alta dirigenza e dei soggetti che assumono il rischio, le cui attività professionali abbiano un impatto rilevante sul loro profilo di rischio o sul profilo di rischio degli OICVM che gestiscono.

3. Le società di gestione significative per le loro dimensioni o le dimensioni degli OICVM che gestiscono, per la loro organizzazione interna e la natura, la portata e la complessità delle loro attività, istituiscono un comitato per le retribuzioni. Il comitato per le retribuzioni è costituito in modo da poter esprimere un giudizio competente e indipendente sulle politiche e prassi retributive e sugli incentivi previsti per la gestione del rischio.

Il comitato per le retribuzioni è responsabile della preparazione delle decisioni in materia di retribuzioni, comprese quelle aventi implicazioni per il rischio e la gestione del rischio della società di gestione o degli OICVM interessati, che devono essere adottate dall'organo di gestione nella sua funzione di sorveglianza. Il comitato per le retribuzioni è presieduto da un membro dell'organo di gestione che non esercita funzioni esecutive nella società di gestione in questione. I membri del comitato per le retribuzioni sono membri dell'organo di gestione e non svolgono alcuna funzione esecutiva nella società di gestione in questione.

---

(\*) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

(\*\*) GU L 120 del 15.5.2009, pag. 22."

- (2) All'articolo 20, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il contratto scritto concluso con il depositario di cui all'articolo 22, paragrafo 2;"

- (3) L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

"Articolo 22

1. Le società di investimento e, per ciascuno dei fondi comuni da esse gestite, le società di gestione assicurano che sia nominato un unico depositario ai sensi delle disposizioni del presente capo.

2. La nomina del depositario è provata da contratto scritto.

Il contratto disciplina, tra l'altro, il flusso di informazioni ritenute necessarie per permettere al depositario di svolgere le sue funzioni per l'OICVM per il quale è stato nominato depositario, come stabilito nella presente direttiva e nelle altre disposizioni legislative, regolamentari e amministrative pertinenti.

3. Il depositario:

- a) assicura che la vendita, l'emissione, il riacquisto, il rimborso o l'annullamento di quote dell'OICVM siano effettuati in conformità della legislazione nazionale applicabile e del regolamento o dell'atto costitutivo del fondo;
- b) assicura che il valore delle quote dell'OICVM sia calcolato conformemente alla legislazione nazionale applicabile e al regolamento o all'atto costitutivo del fondo;
- c) esegue le istruzioni della società di gestione o di una società di investimento, salvo qualora siano in contrasto con la legislazione nazionale applicabile o con il regolamento o l'atto costitutivo del fondo;
- d) assicura che nelle operazioni relative alle attività dell'OICVM il controvalore sia rimesso all'OICVM nei termini d'uso;
- e) assicura che i redditi dell'OICVM ricevano una destinazione conforme alla legislazione nazionale applicabile e al regolamento o all'atto costitutivo del fondo.

4. Il depositario assicura l'adeguato monitoraggio dei flussi di cassa dell'OICVM e in particolare che tutti i pagamenti effettuati dagli investitori o per loro conto all'atto della sottoscrizione delle quote dell'OICVM siano stati ricevuti e che tutti i contanti dell'OICVM siano stati registrati in conti di liquidità che soddisfano le seguenti condizioni:

- a) sono aperti a nome dell'OICVM o a nome della società di gestione che agisce per conto dell'OICVM o a nome del depositario che agisce per conto dell'OICVM;
- b) sono aperti presso uno dei soggetti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2006/73/CE della Commissione <sup>(\*)</sup> e

- c) sono tenuti conformemente ai principi stabiliti all'articolo 16 della direttiva 2006/73/CE.

4 bis. *soppresso*

Qualora i conti di liquidità siano aperti a nome del depositario che opera per conto dell'OICVM, i contanti del soggetto di cui al primo comma, lettera b) e i contanti propri del depositario non sono registrati in suddetti conti.

5. Le attività dell'OICVM sono affidate al depositario a fini di custodia, come segue:

- a) per gli strumenti finanziari che possono essere tenuti in custodia, il depositario:
  - i) tiene in custodia tutti gli strumenti finanziari che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari aperto nei libri contabili del depositario e tutti gli strumenti finanziari che possono essere fisicamente consegnati al depositario;
  - ii) garantisce che tutti i summenzionati strumenti finanziari che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari aperto nei libri contabili del depositario siano registrati nei libri contabili in conti separati, in conformità dei principi di cui all'articolo 16 della direttiva 2006/73/CE, aperti a nome dell'OICVM o della società di gestione che agisce per conto dell'OICVM, in modo tale che possano essere chiaramente identificati come appartenenti all'OICVM conformemente alla legge applicabile in qualsiasi momento;
- b) per altre attività, il depositario:
  - i) verifica la proprietà da parte dell'OICVM o da parte della società di gestione che agisce per conto dell'OICVM di dette attività, verificando se l'OICVM o la società di gestione che agisce per conto dell'OICVM ha la proprietà sulla base delle informazioni o dei documenti forniti dall'OICVM o dalla società di gestione e, se disponibili, sulla base di prove esterne;
  - ii) conserva un registro relativo alle attività per le quali è accertato che l'OICVM o la società di gestione che agisce per conto dell'OICVM hanno la proprietà e lo mantiene aggiornato.

5 bis. Le attività detenute in custodia dal depositario non sono riutilizzate per conto proprio da quest'ultimo o da un soggetto terzo cui sia stata delegata la funzione di custodia. Il riutilizzo comprende qualsiasi operazione su attività detenute in custodia, tra cui (ma non solo) la cessione, la costituzione in pegno, la vendita e il prestito.

È consentito riutilizzare le attività detenute in custodia dal depositario a condizione che il riutilizzo di tali attività sia eseguito per conto dell'OICVM, il depositario esegua le istruzioni della società di gestione a nome dell'OICVM e il riutilizzo avvenga a vantaggio dell'OICVM e nell'interesse dei titolari di quote.

6. Gli Stati membri assicurano che, in caso di insolvenza del depositario e/o di qualsiasi terzo situato nell'UE al quale sia stata delegata la custodia di attività di un OICVM, le attività dell'OICVM tenute in custodia siano indisponibili alla distribuzione o alla vendita per la ripartizione dei proventi tra i creditori del depositario e/o il terzo situato nell'UE.".

(3 bis) È inserito il seguente articolo 22 bis:

"Articolo 22 bis

1. Il depositario non delega a terzi le funzioni di cui all'articolo 22, paragrafi 3 e 4.
2. Il depositario può delegare a terzi le funzioni di cui all'articolo 22, paragrafo 5, a condizione che:
  - a) le funzioni non siano delegate nell'intento di aggirare gli obblighi della presente direttiva;
  - b) il depositario possa dimostrare che sussiste un motivo oggettivo per la delega;
  - c) il depositario abbia esercitato tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella selezione e nella nomina di un eventuale terzo a cui intenda delegare parte delle proprie funzioni, e continui a esercitare tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nel riesame periodico e nel costante monitoraggio dell'eventuale terzo a cui ha delegato parte delle sue funzioni e delle disposizioni da questo adottate in relazione ai compiti delegatigli;

- d) il depositario abbia adottato tutte le misure ragionevoli per assicurare che, in caso di insolvenza del terzo, le attività dell'OICVM tenute in custodia dal terzo siano indisponibili alla distribuzione o alla vendita per la ripartizione dei proventi tra i creditori del terzo.
3. Le funzioni di cui all'articolo 22, paragrafo 5, possono essere delegate dal depositario solo ad un terzo che in qualsiasi momento durante l'esecuzione delle funzioni delegategli:
- a) abbia le strutture e le competenze adeguate e proporzionate alla natura e alla complessità delle attività dell'OICVM o della società di gestione che agisce per conto dell'OICVM che gli sono state affidate;
- b) per quanto riguarda i compiti di custodia di cui all'articolo 22, paragrafo 5, lettera a), sia soggetto ad una regolamentazione prudenziale, compresi i requisiti patrimoniali minimi, e ad una vigilanza efficaci nella giurisdizione interessata;
- c) per quanto riguarda i compiti di custodia di cui all'articolo 22, paragrafo 5, lettera a), sia soggetto periodicamente ad audit esterni per garantire che gli strumenti finanziari siano in suo possesso;
- d) tenga separate le attività dei clienti del depositario dalle proprie e da quelle del depositario, in modo che possano in qualsiasi momento essere chiaramente identificate come appartenenti ai clienti di un dato depositario;
- e) *soppresso*
- f) ottemperi agli obblighi e ai divieti generali di cui all'articolo 22, paragrafi 2, 5 e 5 bis, e all'articolo 25.

Nonostante il primo comma, lettera b), ove la legislazione di un paese terzo preveda l'obbligo che determinati strumenti finanziari siano tenuti in custodia da un soggetto locale e nessun soggetto locale soddisfi i requisiti di delega di cui alla lettera b), il depositario può delegare le sue funzioni al soggetto locale solo nella misura in cui ciò sia previsto dalla legislazione del paese terzo e solo fintantoché non vi siano soggetti locali che soddisfano i requisiti di delega, e solo nel caso in cui:

- i) gli investitori dell'OICVM interessato siano stati debitamente informati del fatto che tale delega è prescritta per legge nella legislazione del paese terzo e delle circostanze che la giustificano, prima del loro investimento;
  - ii) l'OICVM o la società di gestione per conto dell'OICVM abbiano incaricato il depositario di delegare al soggetto locale la custodia di tali strumenti finanziari.
4. Il terzo può a sua volta subdelegare le funzioni, purché siano soddisfatte le stesse condizioni. In tal caso, alle parti interessate si applica, mutatis mutandis, l'articolo 24, paragrafo 2.
5. Ai fini dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, la prestazione di servizi di cui alla direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(\*\*)</sup> da parte di sistemi di regolamento titoli quali designati ai fini della direttiva 98/26/CE o la prestazione di servizi analoghi da parte di sistemi di regolamento titoli di paesi terzi non è considerata una delega delle funzioni di custodia.

---

(\*) GU L 241 del 2.9.2006, pag. 26.

(\*\*) GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45."

(4) L'articolo 23 è così modificato:

a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Il depositario:

- a) è un ente creditizio autorizzato conformemente alla direttiva 2013/36/UE;
- b) *soppresso*

- c) è un'altra entità giuridica, autorizzata ai sensi della normativa dello Stato membro a svolgere attività di depositario conformemente alla presente direttiva, che è soggetta a requisiti di adeguatezza patrimoniale non inferiori ai requisiti calcolati a seconda dell'approccio selezionato conformemente agli articoli 315 o 317 del regolamento (UE) n. 575/2013 e comunque dispone di fondi propri non inferiori all'importo del capitale iniziale di cui all'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE. Detta entità giuridica è assoggettata a regolamentazione prudenziale e a vigilanza su base continuativa e soddisfa i seguenti requisiti minimi:
- i) l'entità giuridica dispone dell'infrastruttura necessaria per tenere in custodia strumenti finanziari che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari aperto nei libri contabili del depositario;
  - i) l'entità giuridica istituisce opportune politiche e procedure sufficienti a garantire che la stessa, compresi i suoi dirigenti e i suoi dipendenti, adempia gli obblighi derivanti dalle disposizioni della presente direttiva;
  - ii) tutti i membri dell'organo di gestione e dell'alta dirigenza dell'entità giuridica soddisfano in ogni momento i requisiti di onorabilità e possiedono le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie. L'organo di gestione possiede collettivamente conoscenze, competenze e esperienze adeguate per essere in grado di comprendere le attività del depositario, inclusi i principali rischi. Ciascun membro dell'organo di gestione e dell'alta dirigenza agisce con onestà e integrità;
  - iii) l'entità giuridica dispone di procedure amministrative e contabili solide, di meccanismi di controllo interno, di procedure efficaci per la valutazione del rischio e di meccanismi efficaci di controllo e protezione dei suoi sistemi di elaborazione elettronica dei dati;
  - iv) l'entità giuridica mantiene e applica modalità organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare ogni misura ragionevole volta a prevenire i conflitti di interesse;



- v) l'entità giuridica predispone la tenuta, per tutti i servizi, le attività e le operazioni che esegue, di registrazioni sufficienti a consentire all'autorità competente di svolgere i suoi compiti di vigilanza e le azioni di esecuzione di cui alla presente direttiva; e
- vi) l'entità giuridica adotta misure ragionevoli per assicurare la continuità e la regolarità nello svolgimento delle sue funzioni di depositario. A tal fine, l'entità giuridica utilizza sistemi, risorse e procedure appropriati e proporzionati anche per svolgere le sue attività di depositario.

Gli Stati membri determinano quali di queste categorie di enti sono ammissibili ad essere depositari.

- 3. Le società di investimento o le società di gestione che agiscono per conto degli OICVM che gestiscono le quali prima del [*data: termine per il recepimento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma*] hanno nominato come depositario un ente che non soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 2, nominano un depositario che soddisfa tali requisiti prima del [*data: 2 anni dopo un termine stabilito all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma*].";

b) i paragrafi 4, 5 e 6 sono soppressi.

(5) L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

"Articolo 24

- 1. Gli Stati membri assicurano che il depositario sia responsabile nei confronti dell'OICVM e dei detentori di quote dell'OICVM per la perdita, da parte del depositario, o del terzo al quale è stata delegata la custodia, di strumenti finanziari tenuti in custodia ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 5, lettera a).

In caso di perdita di strumenti finanziari tenuti in custodia, gli Stati membri assicurano che il depositario restituisca senza indebito indugio strumenti finanziari di tipo identico o l'importo corrispondente all'OICVM o alla società di gestione che agisce per conto dell'OICVM. Il depositario non è responsabile qualora possa dimostrare che la perdita è imputabile ad un evento esterno al di fuori di ogni ragionevole controllo, le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo per evitarle.

Gli Stati membri assicurano che il depositario sia altresì responsabile nei confronti dell'OICVM, e degli investitori dell'OICVM, per ogni altra perdita da essi subita in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, degli obblighi di cui alla presente direttiva.

2. Le deleghe di cui all'articolo 22 bis lasciano impregiudicata la responsabilità del depositario.
3. La responsabilità del depositario di cui al paragrafo 1 non può essere esclusa o limitata da un accordo.
4. Sono nulle le clausole degli accordi che violano le disposizioni del paragrafo 3.
5. I detentori di quote dell'OICVM possono invocare la responsabilità del depositario direttamente o indirettamente mediante la società di gestione. Il diritto dei detentori di quote di far valere la responsabilità del depositario non determina una duplicazione del ricorso o una disparità di trattamento dei detentori di quote."

(6) All'articolo 25, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

- "2. Nell'esercizio delle rispettive funzioni, la società di gestione e il depositario agiscono in modo onesto, equo, professionale e indipendente ed esclusivamente nell'interesse dell'OICVM e degli investitori dell'OICVM.

Un depositario non svolge attività in relazione all'OICVM o alla società di gestione per conto dell'OICVM che possano creare conflitti di interesse tra l'OICVM, gli investitori dell'OICVM, la società di gestione e lo stesso depositario, a meno che non abbia separato, sotto il profilo funzionale e gerarchico, l'esercizio delle sue funzioni di depositario dalle altre sue funzioni potenzialmente confliggenti, e i potenziali conflitti di interesse non siano adeguatamente identificati, gestiti, monitorati e comunicati agli investitori dell'OICVM."

(7) L'articolo 26 è sostituito dal seguente:

"Articolo 26

1. La legge o il regolamento del fondo comune definiscono le condizioni per la sostituzione della società di gestione e del depositario e prevedono le norme per garantire la tutela dei detentori di quote in caso di tale sostituzione.
2. La legge o l'atto costitutivo della società di investimento definiscono le condizioni per la sostituzione della società di gestione e del depositario e prevedono le norme per garantire la tutela dei detentori di quote in caso di tale sostituzione."

(8) Sono inseriti i seguenti articoli 26 bis e 26 ter:

"Articolo 26 bis

Il depositario, su richiesta, fornisce alle sue autorità competenti tutte le informazioni che ha ottenuto nell'esercizio delle sue funzioni e che possono essere necessarie alle autorità competenti per l'esercizio delle loro funzioni ai sensi della presente direttiva. Se le autorità competenti dell'OICVM e della società di gestione sono diverse da quelle del depositario, le autorità competenti di quest'ultimo condividono senza indugio le informazioni ricevute con le autorità competenti dell'OICVM e della società di gestione.

## Articolo 26 ter

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 112, e alle condizioni previste agli articoli 112 bis e 112 ter, per specificare:

- a) gli elementi da includere nel contratto scritto di cui all'articolo 22, paragrafo 2;
- b) le condizioni per svolgere le funzioni di depositario ai sensi dell'articolo 22, paragrafi 3, 4 e 5, tra cui:
  - i) il tipo di strumenti finanziari da includere nel novero delle funzioni di custodia del depositario ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 5, lettera a);
  - ii) le condizioni in base alle quali il depositario può esercitare le proprie funzioni di custodia su strumenti finanziari registrati presso un depositario centrale;
  - iii) le condizioni in base alle quali il depositario è tenuto a custodire gli strumenti finanziari emessi in forma nominativa e registrati presso un emittente o un conservatore, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 5, lettera b);
- c) gli obblighi di dovuta diligenza dei depositari a norma dell'articolo 22 bis, paragrafo 2, lettera c);
- d) l'obbligo di separazione a norma dell'articolo 22 bis, paragrafo 2, lettera d);
- e) le condizioni e le circostanze in cui gli strumenti finanziari tenuti in custodia debbano considerarsi perduti ai fini dell'articolo 24;
- f) che cosa si intenda per eventi esterni al di fuori di ogni ragionevole controllo le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo per evitarle e di cui all'articolo 24, paragrafo 1."

(9) All'articolo 30, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Gli articoli 13, 14, 14 bis e 14 ter si applicano, mutatis mutandis, alle società di investimento che non hanno designato una società di gestione autorizzata ai sensi della presente direttiva."

(10) Al capo V, la sezione 3 è soppressa.

(11) All'articolo 69, paragrafo 3, è aggiunto il seguente secondo comma:

"La relazione annuale comprende anche gli elementi seguenti:

- a) gli importi retributivi totali per l'esercizio, suddivisi in retribuzione fissa e variabile, versati dalla società di gestione e dalla società di investimento al suo personale e il numero dei beneficiari nonché, se del caso, qualsiasi importo versato direttamente dall'OICVM stesso, compresa la commissione di incentivo;
- b) l'importo aggregato delle retribuzioni suddiviso per alta dirigenza e membri del personale della società di gestione e, se del caso, della società di investimento il cui operato abbia un impatto significativo sul profilo di rischio dell'OICVM."

(12) All'articolo 98, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) richiedere, conformemente al diritto nazionale, le registrazioni esistenti di comunicazioni telefoniche o elettroniche detenute dall'OICVM, dalle imprese di gestione, dalle imprese di investimento, dai depositari o da altri soggetti ai quali sono state delegate le funzioni di cui all'allegato II."

*Soppresso*

(13) L'articolo 99 è sostituito dal seguente:

"Articolo 99

1. Fatti salvi i poteri di vigilanza delle autorità competenti di cui all'articolo 98 e il diritto degli Stati membri di prevedere e irrogare sanzioni penali, gli Stati membri prevedono norme in materia di sanzioni amministrative e altre misure amministrative da irrogare a società e persone relativamente alle violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie ad assicurarne l'attuazione. Qualora decidano di non prevedere norme in materia di sanzioni amministrative per violazioni che sono disciplinate dal diritto penale nazionale, gli Stati membri comunicano alla Commissione le pertinenti disposizioni di diritto penale. Le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative sono effettive, proporzionate e dissuasive.

- 1 bis. Gli Stati membri assicurano che, quando gli obblighi di cui al paragrafo 1 si applicano a OICVM, società di gestione, società di investimento o depositari in caso di violazione delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva, le sanzioni o misure amministrative possano essere applicate, alle condizioni previste dal diritto nazionale, ai membri dell'organo di gestione e ad altre persone fisiche responsabili della violazione a norma del diritto nazionale.
2. Conformemente al diritto nazionale, gli Stati membri assicurano che, nei casi di cui al paragrafo 1, le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative includano almeno quanto segue:
- a) una dichiarazione pubblica che identifica il responsabile e la natura della violazione. Gli Stati membri possono decidere che, in relazione alle persone fisiche, tale pubblicazione non contenga dati personali ai sensi dell'articolo 2, lettera a, della direttiva 95/46/CE;
  - b) un ordine che impone alla persona responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;
  - c) in caso di società di gestione o di OICVM, la revoca o la sospensione dell'autorizzazione loro concessa conformemente agli articoli da 5 a 8;
  - d) l'interdizione o l'interdizione temporanea, a carico di un membro dell'organo di gestione della società di gestione o della società di investimento o di altra persona fisica considerata responsabile, dall'esercizio di funzioni di gestione in seno a dette società;
  - e) sanzioni amministrative pecuniarie almeno fino al doppio dell'ammontare del beneficio derivante dalla violazione, se tale beneficio può essere determinato; oppure
    - i) rispetto a persone giuridiche, almeno fino a [5 000 000] di EUR o, negli Stati membri non aventi l'euro come moneta ufficiale, il corrispondente valore in valuta nazionale alla data di entrata in vigore della presente direttiva; o, soltanto se previsto dal diritto nazionale, fino al 10% del suo fatturato annuale totale in base agli ultimi conti disponibili approvati dall'organo di gestione; se la persona giuridica è un'impresa madre o un'impresa figlia di un'impresa madre soggetta all'obbligo di redigere il bilancio consolidato in conformità alla direttiva 83/349/CE, il relativo

fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente in base alle pertinenti direttive contabili [direttiva 86/635/CE per le banche, direttiva 91/674/CE per le imprese di assicurazione] che risulta nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di gestione dell'impresa madre capogruppo;

ii) rispetto a persone fisiche, almeno fino a 1 000 000 di EUR o, negli Stati membri non aventi l'euro come moneta ufficiale, il corrispondente valore in valuta nazionale alla data di entrata in vigore della presente direttiva.

3. Gli Stati membri possono conferire alle autorità competenti, in conformità alla legislazione nazionale, altri poteri sanzionatori oltre a quelli indicati al paragrafo 2 e possono prevedere sanzioni più elevate di quelle stabilite nel suddetto paragrafo.

3 bis. *soppresso*"

(14) Sono inseriti i seguenti articoli:

"Articolo 99 bis

*soppresso*

Articolo 99 ter

1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti pubblichino sul loro sito web ufficiale almeno tutte le sanzioni amministrative avverso le quali non è stato presentato ricorso e che sono applicate in seguito a una violazione delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva, comprese le informazioni sul tipo e la natura della violazione e sull'identità della persona giuridica cui è applicata la sanzione, senza indebito ritardo dopo che tale persona è stata informata di tali sanzioni. Gli Stati membri possono decidere che, in relazione alle persone fisiche, tale pubblicazione non contenga dati personali ai sensi dell'articolo 2, lettera a, della direttiva 95/46/CE.

Qualora gli Stati membri permettano la pubblicazione di sanzioni avverso le quali è stato presentato ricorso, le autorità competenti pubblicano, senza indebito indugio, sul proprio sito web ufficiale anche le informazioni sullo stato del ricorso e sul relativo esito.

2. *soppresso*

*soppresso*

Le autorità competenti pubblicano le sanzioni in forma anonima, secondo modalità conformi al diritto nazionale, in presenza di una delle seguenti circostanze:

- a) se la sanzione è applicata a una persona fisica e, a seguito di una valutazione preventiva obbligatoria, si dimostra che la pubblicazione dei dati personali è sproporzionata;
- b) nel caso in cui la pubblicazione possa mettere a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine penale in corso;



- c) nel caso in cui la pubblicazione possa provocare, nella misura in cui ciò si possa determinare, danni sproporzionati agli enti o alle persone fisiche coinvolte.

In alternativa, qualora sia probabile che le circostanze di cui al primo comma cessino entro un periodo di tempo ragionevole, la pubblicazione di cui al paragrafo 1 può essere rimandata per tale periodo di tempo.

3. *soppresso*

- 4. Le autorità competenti assicurano che le informazioni pubblicate conformemente al presente articolo rimangano sul loro sito web ufficiale per un periodo di almeno cinque anni. I dati personali sono mantenuti sul sito web ufficiale dell'autorità competente soltanto per il periodo necessario conformemente alle norme in vigore sulla protezione dei dati.

Articolo 99 quater

- 1. Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo e il livello delle sanzioni amministrative, le autorità competenti prendano in considerazione tutte le circostanze pertinenti, tra cui, ove del caso:
  - a) la gravità e la durata della violazione;
  - b) il grado di responsabilità dell'autore della violazione;
  - c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile, quale risulta, per esempio, dal fatturato complessivo della persona giuridica responsabile o dal reddito annuo della persona fisica responsabile;
  - d) l'ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte della persona responsabile, nella misura in cui possano essere determinati;
  - e) il grado di cooperazione della persona responsabile con l'autorità competente;
  - f) le violazioni precedentemente commesse dalla persona responsabile;
  - g) le misure adottate dalla persona responsabile successivamente alla violazione per evitare, in futuro, il suo ripetersi.

2. *soppresso*
3. Nell'esercizio dei loro poteri sanzionatori nelle circostanze di cui all'articolo 99, le autorità competenti collaborano attivamente per assicurare che i poteri investigativi e di vigilanza e le sanzioni amministrative producano i risultati auspicati dalla presente direttiva. Inoltre, esse coordinano le loro azioni in modo da evitare possibili duplicazioni e sovrapposizioni nell'applicazione dei poteri investigativi e di vigilanza nonché delle sanzioni e misure amministrative nei casi transfrontalieri conformemente all'articolo 101.

#### Articolo 99 quinquies

1. Gli Stati membri mettono in atto meccanismi efficaci e affidabili volti a incoraggiare la segnalazione alle autorità competenti delle violazioni potenziali o effettive delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva.
2. I meccanismi di cui al paragrafo 1 includono almeno:
  - a) procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni di violazioni e per il relativo seguito;
  - b) protezione adeguata per i dipendenti delle società di investimento, delle società di gestione e dei depositari che segnalano violazioni commesse all'interno della società almeno riguardo a ritorsioni, discriminazioni o altri tipi di trattamento iniquo;
  - c) la protezione dei dati personali concernenti sia la persona che segnala le violazioni sia la persona fisica sospettata di essere responsabile della violazione, conformemente alla direttiva 95/46/CE;
  - c bis) norme chiare che assicurano che la riservatezza sia garantita in tutti i casi con riguardo alla persona che segnala le violazioni commesse all'interno dell'ente, salvo che la comunicazione di tali informazioni non sia richiesta dalla normativa nazionale nel contesto di ulteriori indagini o successivi procedimenti giudiziari.

#### *soppresso*

3. Gli Stati membri impongono ai datori di lavoro di disporre di procedure adeguate affinché i propri dipendenti possano segnalare violazioni a livello interno avvalendosi di un canale specifico, indipendente e autonomo.

## Articolo 99 sexies

1. Le autorità competenti trasmettono ogni anno all'AESFEM le informazioni aggregate relative a tutte le sanzioni e misure amministrative imposte dall'autorità competente a norma dell'articolo 99. L'AESFEM pubblica le suddette informazioni in una relazione annuale.
2. Se l'autorità competente ha comunicato al pubblico sanzioni o misure amministrative, essa le comunica contemporaneamente all'AESFEM. Se le sanzioni o le misure pubblicate riguardano una società di gestione, l'AESFEM aggiunge un riferimento alla sanzione o alla misura pubblicata nell'elenco delle società di gestione pubblicato a norma dell'articolo 6, paragrafo 1.
3. L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire le procedure e i moduli per l'invio delle informazioni di cui al presente articolo.

L'AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il [inserire data].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

*soppresso*

---

(\*) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31."

(15) È inserito il seguente articolo 104 bis:

"Articolo 104 bis

1. Gli Stati membri applicano la direttiva 95/46/CE al trattamento dei dati personali effettuato nel loro territorio ai fini della presente direttiva.
2. Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(\*)</sup> si applica al trattamento dei dati personali da parte dell'AESFEM ai fini della presente direttiva.

---

(\*) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1."

(16) All'articolo 112, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

- "2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 12, 14, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 e 111 è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 4 gennaio 2011. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 50 bis è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 21 luglio 2011. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 26 ter è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di quattro anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 112 bis."

(17) All'articolo 112 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

- "1. La delega di potere di cui agli articoli 12, 14, 26 ter, 43, 50 bis, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 e 111 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio."

(18) L'allegato I è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

## *Articolo 2*

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il ... [24 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui al paragrafo 1 a decorrere dal ...

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

## *Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

## *Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

## ALLEGATO

Nell'allegato I, il punto 2 dello schema A è sostituito dal seguente:

"2. Informazioni concernenti il depositario:

2.1. Identità del depositario dell'OICVM e descrizione delle sue funzioni;

2.2. Descrizione delle funzioni di custodia delegate dal depositario, descrizione degli eventuali conflitti di interesse che potrebbero derivare dalla delega e dichiarazione che l'elenco dei delegati sarà reso disponibile agli investitori su richiesta".

---